

FINZI. Mi sembra che quanto ha detto l'onorevole Sandrini non sia contemplato nell'articolo 5, il quale anzi viene a contrapporre l'argomento opposto, perchè dice che i proprietari del giornale e del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso e al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale dalla cui giurisdizione il giornale e il periodico viene pubblicato, ecc.

Ora in questa possibilità che è data al proprietario del giornale e periodico di depositare una cauzione, si vede implicitamente il diritto che ha lo stampatore di cautelarsi nei riguardi delle proprie macchine obbligando il proprietario del giornale a depositare una cauzione.

In tal modo può sparire ogni preoccupazione dell'onorevole Sandrini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UNGARO, *relatore*. Le disposizioni dell'articolo 4 e 5 sono state quelle che hanno formato oggetto di maggiore esame da parte della Commissione. Effettivamente noi abbiamo voluto escludere la responsabilità solidale fra proprietario, editore e tipografo: conseguentemente devono ritenersi responsabili civili il proprietario e l'editore del giornale in solido tra loro, secondo l'articolo 4.

Abbiamo però voluto costituire una garanzia reale ed abbiamo stabilito che essa sia costituita dal materiale tipografico. Ci siamo preoccupati, d'altra parte, che potesse verificarsi che un tipografo non avesse voluto esporre ai rischi della garanzia da noi stabilita il suo materiale tipografico ed abbiamo consentita la liberazione del materiale tipografico dalla garanzia imposta nella prima parte dell'articolo 4, disponendo che l'editore e il proprietario possano liberare il materiale tipografico, mediante il versamento di una congrua cauzione.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3º, cap. 2º, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della

stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo ha accettato di buon grado il testo emendato della Commissione parlamentare anche in punti di essenziale importanza per il contenuto del disegno di legge, tra l'altro in quel punto che assegna al procuratore generale, anzichè al prefetto, la facoltà del riconoscimento del gerente responsabile della pubblicazione periodica. Ma ritiene appunto che per ragioni evidenti di euritmia e anche per stabilire una unità di indirizzo e di responsabilità nei rapporti della autorità giudiziaria competente per ciascuna pubblicazione, sia opportuno introdurre in quest'articolo 5 un emendamento che attribuisca al procuratore generale anche la facoltà della determinazione della cauzione.

Se la Camera ritiene, come effettivamente e con fondata ragione ritiene, che il procuratore generale abbia la capacità, la competenza, la garantigia assoluta di imparzialità per il riconoscimento del gerente, non vi è ragione di togliere ad esso anche la facoltà della determinazione della cauzione. Prego vivamente i componenti la Commissione di accettare questa proposta di emendamento che il Governo enuncia.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Governo?

UNGARO, *relatore*. Desidererei pregare l'onorevole ministro di non insistere nel suo emendamento.

Non a caso la maggioranza della Commissione ha voluto attribuire al presidente del tribunale la emanazione di questi provvedimenti, che hanno carattere diverso da quelli che sono attribuiti alla competenza del procuratore generale.

Il riconoscimento del responsabile mira soprattutto alla identificazione del responsabile penale: ed anche in analogia delle disposizioni attualmente vigenti dell'editto della stampa ci è parso che tale provvedimento